

352. Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 678. Nuovo ordinamento dell'industria cinematografica italiana.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 3 novembre 1945 n. 132, è entrato in vigore il 18 novembre 1945, ed è stato abrogato per la parte relativa all'accertamento della nazionalità italiana del cinema dalla legge 16 maggio 1947 n. 379.

Il Capo provvisorio dello Stato

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 e successive modificazioni;

Viste le leggi 16 giugno 1927, n. 1117, e 17 agosto 1941, n. 1131, sull'obbligatorietà della proiezione dei giornali Luce e dei documentari;

Visto il Regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernente la concessione di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale, e successive modificazioni;

Viste le leggi 9 gennaio 1939, n. 465, e 4 aprile 1940, n. 404, sul monopolio per l'acquisto, l'importazione e al distribuzione dei film esteri;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1939, numero 1812, contenente norme per la disciplina dell'attività di produzione di film esteri;

Viste la legge 30 novembre 1939, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto legge 1940, n. 1314, convertito nella legge 23 gennaio 1941, n. 168, sulla proiezione obbligatoria dei film di propaganda;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1491;

Vista la legge 25 novembre 1940, n. 1847, sulla limitazione del circuito di alcuni film nazionali ed esteri;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 143;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 420, concernente provvidenze a favore delle Case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e sanzioniamo quanto segue:

3. Sono considerati nazionali ai fini del presente decreto, i film prodotti in versione originale italiana o in più versioni, di cui una italiana, che siano stati girati prevalentemente in Italia, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani o, se trattasi di società commerciali, quando queste abbiano la sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani, e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

Per ottenere la dichiarazione di nazionalità il produttore dovrà denunziare all'autorità competente, con le modalità che saranno prescritte dalle norme di attuazione del presente decreto, prima dell'inizio della lavorazione, tutti i dati occorrenti per l'accertamento della nazionalità del film.

5. Le disposizioni del regio decreto legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320 e del regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, concernenti la concessione di premi a favore dell'industria cinematografica nazionale, nonché quelle delle leggi e dei decreti che li hanno successivamente modificati e quelle della legge 24 marzo 1942, n. 420, che ha esteso tali provvedimenti a case cinematografiche italiane in relazione ai film prodotti all'estero sono abrogate.

A tale beneficio potranno essere ammesse anche le imprese che, per motivi

dipendenti dallo stato di guerra, non siano fornite del nullaosta sindacale e di quello ministeriale richiamate dall'art. 4 del presente decreto, o non abbiano potuto adempiere a tutte le formalità richieste per il perseguimento di tali premi, sempre che abbiano denunciato l'inizio della lavorazione all'autorità competente anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano collaborato col nemico.

Per i film prodotti all'estero conformemente alla legge 24 marzo 1942, n. 420, la concessione di premi di cui sopra avrà luogo anche se la presentazione dei film stessi venga effettuata alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di produzione, anziché all'autorità competente, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Rimangono ferme le disposizioni relative al pubblico registro cinematografico, all'imposta di registro sugli atti concernenti i film ed ai compensi spettanti alla Società italiana degli autori per il servizio del registro cinematografico e per l'accertamento degli incassi contenute negli art. 7, 12, 13 e 14 del citato regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061, e nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940, n. 1491, che ha modificato l'art. 12 del predetto regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1061.

11. Oltre alle disposizioni di cui è espressamente prevista l'abrogazione negli articoli precedenti, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente decreto tutte le norme legislative e regolamentari che sottopongono a particolari restrizioni l'importazione, il doppiaggio, la produzione e il noleggio di pellicole cinematografiche o che siano comunque incompatibili con le norme contenute nel presente decreto, salvo le norme di pubblica sicurezza e del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche, approvato con il regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, che disciplina la censura cinematografica.